



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/05/2021 (punto N 12)

Delibera

N 556

del 24/05/2021

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - OCM del settore vitivinicolo. Attivazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adozione delle determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno - Campagna 2021/2022. Modificazioni alla Deliberazione Giunta Regionale n.729 del 15 giugno 2020.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare gli articoli 45 (Promozione), 46 (Ristrutturazione e riconversione vigneti e 50 (Investimenti) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013, che mantengono, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi, la misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la misura degli Investimenti al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che detta tra l'altro disposizioni per il riconoscimento dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, e per l'applicazione delle norme sulla condizionalità cui sono tenuti i beneficiari che percepiscono un sostegno sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Richiamato il Regolamento Delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura;

Richiamato il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Richiamato il Regolamento Delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, che detta tra l'altro disposizioni in merito ai vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti che hanno usufruito di un contributo dell'Unione Europea;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Dato atto che il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 sopra citato, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

Visto in particolare l'articolo 1, primo capoverso, lettera b), punto 1bis del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, in cui si dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione il proprio progetto di programma nazionale di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1° marzo 2018 e che, qualora le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguino di conseguenza i propri programmi di sostegno, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno relativi al quinquennio 2014/2018 e la programmazione del quinquennio 2019/2023;

Visto quanto riportato al considerando 1 del Regolamento (UE) 2017/256 sulla necessità di prevedere una "clausola di salvaguardia" relativa alla disponibilità di fondi a partire dal 2021;

Vista la nota Ares (2019) 7875001 del 20 dicembre 2019 con la quale la Commissione europea ha ricordato agli Stati membri che il finanziamento da parte dell'Unione del programma nazionale di sostegno 2019-2023 è garantito fino al 31 dicembre 2020 e che, per gli anni successivi, il finanziamento dell'Unione dipenderà dalla decisione futura in merito al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”, così come modificato dal decreto ministeriale n.3318 del 31 marzo 2020 e dal decreto ministeriale n. 5779 del 22 maggio 2020;

Vista la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce le norme sul sostegno ai Piani strategici elaborati dagli Stati membri nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), presentata a Bruxelles in data 21 ottobre 2020, e in particolare l'articolo 140 *ter*, in cui dispone che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate ai sensi di tale Regolamento prima del 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuti di cui agli articoli da 39 a 52 di tale Regolamento;

Richiamata la propria deliberazione n. 729 del 15 giugno 2020 avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 -OCM del settore vitivinicolo. Attivazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adozione delle determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno - Campagna 2020/2021”, ed in particolare il punto 7.1 (Periodo di realizzazione delle attività) dell'allegato A, in cui si dispone che “Le attività oggetto di aiuto devono essere realizzate al massimo entro 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e comunque non oltre la validità dell'autorizzazione al reimpianto, salvo giustificate proroghe a

fronte di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/1150”;

Considerato che, alla luce di quanto disposto dalla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sopra citata, e ribadito dal Ministero in alcune note agli atti del competente Settore della Giunta regionale, tutte le spese afferenti il Programma nazionale di sostegno devono essere realizzate e saldate entro il 15 ottobre 2023;

Ritenuto pertanto necessario rivedere la tempistica di realizzazione degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per i quali è stato concesso l'anticipo nella campagna 2020/2021, modificando il punto 7.1 dell'allegato A alla deliberazione giunta regionale 729/2020, sopra richiamata, come segue: “7.1 Le attività oggetto di aiuto devono essere realizzate entro un termine che sarà stabilito con successivo atto e che, comunque, dovrà garantire la presentazione della domanda di saldo, l'esecuzione dei controlli da parte di ARTEA e il pagamento del saldo, entro il 15 ottobre 2023”;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo al periodo di programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2021;

Visto il Decreto ministeriale n. 115575 del 10 marzo 2021 avente per oggetto: “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022”, con il quale, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente allo Stato Italiano dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 per il finanziamento del Programma nazionale di sostegno, pari ad euro 323.883.000, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro 28.416.029,00;

Ritenuto opportuno destinare le risorse di cui sopra per Euro 15.416.029,00 alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2021/2022;

Ritenuto pertanto di attivare per la campagna 2021/2022 con le risorse di cui sopra, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in considerazione della rilevanza che riveste tale misura per la realtà produttiva della Regione Toscana, adottando, con il presente atto, le determinazioni per l'applicazione della misura;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017 sopra citato, in cui si dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comprese quelle inerenti:

- a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- c) l'individuazione dei beneficiari tra i soggetti legittimati;
- d) l'individuazione delle varietà, delle forme di allevamento e dei ceppi per ettaro;
- e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
- f) le azioni ammissibili a finanziamento;
- g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate;
- h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato o a collaudo;
- i) il limite massimo di contributo ammesso;
- j) le modifiche ai progetti approvati;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto registrato nelle scorse campagne di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (attiva dalla campagna 2000/2001) e tenuto conto della realtà produttiva viticola toscana, definire quanto segue:

- a) l'area dell'intervento è l'intero territorio della Regione Toscana, visto che la coltivazione della vite interessa la grande maggioranza del territorio regionale;
- b) l'intervento non è limitato a determinate zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, in quanto l'intero territorio regionale è interessato dalla produzione del vino ad indicazione geografica protetta "Toscano" o "Toscana";
- c) i beneficiari dell'intervento sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto valide, ad esclusione delle autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) 1308/2013;
- d) l'intervento riguarda tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regione Toscana; non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento; i vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro (3.000 in caso di intervento di sovrainnesto) al fine di garantire l'efficacia dell'intervento;
- e) la superficie minima oggetto dell'intervento è pari a 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari per le aziende con superficie vitata pari o inferiore ad un ettaro e a 0,25 ettari per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei seguenti vini a denominazione di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, Elba, nonché nel territorio delle isole toscane, per la forte frammentazione fondiaria che caratterizza le zone di produzione di questi vini;
- f) le azioni ammissibili a finanziamento sono quelle previste all'articolo 5 del decreto ministeriale 1411/2017: il reimpianto finalizzato alla riconversione varietale e alla ristrutturazione, il sovrainnesto finalizzato alla riconversione varietale ed il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, finalizzato alla razionalizzazione dei vigneti produttivi;
- g) le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate entro un termine tale da garantire la presentazione della domanda di saldo, l'esecuzione dei controlli da parte di ARTEA e il pagamento del saldo entro il 15 ottobre 2023; la domanda di pagamento a saldo per l'erogazione del 20% del contributo ammesso e per lo svincolo della garanzia fideiussoria deve essere presentata, a conclusione dei lavori nel rispetto delle disposizioni nazionali;
- h) la concessione del contributo avviene attraverso il pagamento anticipato del sostegno per un importo pari all'80% del contributo richiesto, con successivo pagamento del saldo per la rimanente quota del 20%;
- i) il limite massimo di contributo ammesso è pari a 16.000 euro ad ettaro, ridotto a 14.000 euro ad ettaro nel caso in cui il contributo richiesto complessivamente superi del 20% le risorse destinate alla misura;
- j) le modifiche ai progetti approvati sono ammesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

Ritenuto opportuno, al fine di rendere la misura più efficace possibile e garantirne l'accesso al maggior numero possibile di imprese, stabilire che la superficie massima ammissibile a contributo per ciascuna Unità Tecnico Economica (UTE) non può superare i 30 ettari (con riferimento al totale delle azioni);

Considerato inoltre che il comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017 dispone che le Regioni possano applicare alle domande ammissibili alcuni criteri di priorità tra quelli riportati nell'allegato 1 al programma nazionale di sostegno trasmesso alla Commissione Europea il 1° marzo 2021, relativo agli esercizi finanziari 2019/2023 sopra richiamato;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziabili, applicando i seguenti criteri, in coerenza con la politica di sviluppo

messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo:

- criteri riferiti a particolari situazioni aziendali (privilegiando gli interventi realizzati nelle piccole isole e nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba, nonché gli interventi realizzati da unità tecnico-economiche con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%;

- criteri riferiti alla tipologia di richiedente (privilegiando il richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e il richiedente con età non superiore a 40 anni);

Rilevato che, secondo quanto disposto dal Ministero con nota del 24 febbraio 2017, agli atti del competente Settore, ad ogni criterio di priorità può essere assegnata una ponderazione massima di 30 punti;

Richiamato che, secondo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 1411/2017, in caso di parità di punteggio di priorità, viene data la precedenza al richiedente più giovane;

Ritenuto altresì opportuno disporre che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione Europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno;

Ritenuto opportuno, al fine di massimizzare l'efficienza della spesa, utilizzare i fondi disponibili prioritariamente per la liquidazione delle domande di saldo;

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 1411/2017 e successive modificazioni;

Visti gli esiti della consultazione telematica tenutasi con le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni delle Cooperative ed i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, tenutasi in data 14 aprile 2021, nel corso della quale è stata condivisa l'opportunità di destinare parte delle risorse del Programma nazionale di sostegno per la campagna 2021/2022 alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse di cui sopra non transitano sul bilancio della Regione Toscana, in quanto per la misura della Ristrutturazione e riconversione le risorse vengono erogate dall'Organismo Pagatore ARTEA, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura;

Ritenuto altresì di adottare con il presente atto le determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nonché i criteri di priorità e la relativa ponderazione da applicare alle domande di sostegno;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 20 maggio 2021;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di destinare per la campagna 2021/2022 la somma di Euro 15.416.029,00 alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- 2) di attivare, per la campagna 2021/2022, con le risorse di cui al precedente punto 1), la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- 3) di adottare, per la campagna 2021/2022, le determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nonché i criteri di priorità e la relativa ponderazione da applicare alle domande di sostegno, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) che il pagamento degli aiuti per la realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- 5) di modificare il punto 7.1 dell'allegato A alla deliberazione giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 come segue: "7.1 Le attività oggetto di aiuto devono essere realizzate entro un termine che sarà stabilito con successivo atto e che, comunque, dovrà garantire la presentazione della domanda di saldo, l'esecuzione dei controlli da parte di ARTEA e il pagamento del saldo, entro il 15 ottobre 2023;
- 6) di disporre che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione Europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento, ad AGEA Organismo pagatore e ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

GENNARO GILIBERTI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI